



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2368

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo

18/12/2022 - 06:37

Indice

1. DDL S. 2368 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2368	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	12
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 139 (ant.) del 14/06/2022	13
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 141 (pom.) del 05/07/2022	29
1.4. Trattazione in consultiva	32
1.4.1. Sedute	33
1.4.2. Resoconti sommari	34
1.4.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	35
1.4.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 328 (pom.) del 20/06/2022	36
1.4.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 329 (ant.) del 21/06/2022	39
1.4.2.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	41
1.4.2.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 311 (ant.) del 22/06/2022	42
1.4.2.2.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 315 (pom.) del 12/07/2022	53

1. DDL S. 2368 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2368
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo
Titolo breve: *Istituzione Commissione parlamentare italiani nel mondo*

Iter

5 luglio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.802](#)

T. U. con [C.925](#), [C.1129](#), [C.2159](#), [C.2239](#), [C.2270](#), [C.2570](#)
approvato in testo unificato

S.2368

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Fausto Longo](#) (Misto, Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.925 - [On. Nicola Care'](#) (PD) e altri

C.1129 - [On. Fucsia Fitzgerald Nissoli](#) (FI) e altri

C.2159 - [On. Massimo Ungaro](#) (PD)

C.2239 - [On. Angela Schiro'](#) (PD) e altri

C.2270 - [On. Elisa Siragusa](#) (M5S) e altri

C.2570 - [On. Paolo Formentini](#) (Lega) e altri

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **6 agosto 2021**; annunciato nella seduta n. 357 del 7 settembre 2021.

Classificazione TESEO

COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI , EMIGRAZIONE , ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO , LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO

Articoli

COMPETENZA (Artt.2, 3), COMMISSIONI BICAMERALI (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Laura Garavini](#) (IV-PSI) (dato conto della nomina il 14 giugno 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede redigente il 9 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 358 del 14 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori

pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2368

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2368

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati il 4 agosto 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **LONGO** (802); **CARÈ**, **Enrico BORGHI**, **BURATTI**, **CARNEVALI**, **DE FILIPPO**, **LA MARCA**, **MORASSUT**, **NAVARRA**, **PAGANI**, **PEZZOPANE**, **PINI**, **ROSSI**, **SCHIRÒ**, **SENSI**, **UNGARO** e **VISCOMI** (925); **FITZGERALD NISSOLI**, **UNGARO**, **GIACOMONI**, **SANGREGORIO**, **RIZZETTO**, **POLVERINI**, **Sandra SAVINO**, **MARIN**, **CALABRIA**, **Maria TRIPODI**, **Gregorio FONTANA**, **NAPOLI**, **GADDA**, **BAGNASCO**, **CASSINELLI**, **CASCIELLO**, **ZANELLA** e **GERMANÀ** (1129); **UNGARO** (2159); **SCHIRÒ**, **LA MARCA**, **CECCANTI**, **VISCOMI**, **FRAGOMELI**, **RACITI**, **SIANI**, **PINI**, **LACARRA** e **RIZZO NERVO** (2239); **SIRAGUSA**, **Sabrina DE CARLO**, **DI STASIO**, **EHM**, **EMILIOZZI** e **OLGIATI** (2270); **FORMENTINI**, **BILLI**, **COMENCINI**, **DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA**, **GRIMOLDI**, **PICCHI**, **RIBOLLA** e **ZOFFILI** (2570)

(V. Stampati Camera nn. 802, 925, 1129, 2159, 2239, 2270 e 2570)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 agosto 2021

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. È istituita la Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo, di seguito denominata « Commissione », con compiti di:

- a) indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, tenendo conto dell'evoluzione sociale, culturale, civile e generazionale avvenuta nei diversi contesti geopolitici, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica;
- b) promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero;
- c) studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero;
- d) ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

2. A tal fine la Commissione definisce un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle regioni, delle amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero, dei Comitati degli italiani all'estero e delle principali associazioni degli italiani all'estero.

Art. 2.

(Attività)

1. La Commissione:

- a) valuta la coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, adottando iniziative per favorire il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale in tema di migrazioni; avanzando proposte per la coerenza delle politiche e delle attività delle amministrazioni statali, regionali e locali nei confronti dell'emigrazione italiana; promuovendo, in generale, un aggiornamento del sistema normativo, anche segnalando alle Camere le principali esigenze e le iniziative più opportune per perseguire tale risultato, dandone conto nelle relazioni di cui all'articolo 6;
- b) elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni in favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;
- c) verifica il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi esteri di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti, nonché la parità di godimento dei diritti sociali, civili e politici da parte dei cittadini italiani residenti all'estero rispetto a quelli residenti in Italia, indicando gli interventi per la tutela dei loro diritti, rilevando la dimensione della ripresa dei flussi di mobilità e di espatrio e proponendo misure di orientamento e di accompagnamento, in Italia e all'estero;
- d) studia le questioni riguardanti le nuove generazioni di discendenti da cittadini italiani;
- e) favorisce la promozione integrata del « sistema Italia » nel mondo, individuando le modalità per favorire la partecipazione delle comunità italiane all'estero alle iniziative volte all'internazionalizzazione delle imprese italiane, individuando le condizioni e le misure funzionali al mantenimento e al miglioramento delle relazioni economiche e sociali esistenti tra gli italiani residenti all'estero, le imprese, anche italiane, operanti nei Paesi in cui essi risiedono e il sistema produttivo italiano e verificando la coerenza e il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese;
- f) per i fini di cui alla lettera e), promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e degli imprenditori di origine italiana, con particolare riguardo alla presenza di comunità di imprenditori organizzate dalle associazioni italiane di categoria all'estero, e la realizzazione di una banca dati, da utilizzare anche per favorire forme associative tra le imprese;
- g) promuove la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, anche attraverso il potenziamento delle scuole italiane e dei corsi di lingua e di cultura italiane nelle scuole locali, negli istituti italiani di cultura all'estero e presso gli enti gestori, proponendo indirizzi per il coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici e privati che operano in tale settore, favorendo la programmazione degli interventi a livello di Paese, favorendo l'integrazione delle proposte formative italiane nei sistemi scolastici e universitari di altri Paesi nonché verificando il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese, realizzando periodiche azioni di monitoraggio sulla situazione esistente nelle aree del mondo nelle quali si manifesti un interesse per la cultura italiana e favorendo l'integrazione delle discipline attinenti alla lingua e alla cultura italiane nei sistemi scolastici e universitari degli Stati esteri;
- h) valorizza le espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei loro esponenti più significativi, nell'ambito di una concezione bidirezionale delle relazioni culturali che superi forme ormai inattuali di mera trasmissione di modelli elaborati in ambito nazionale;
- i) sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, adotta atti di indirizzo anche indicando soluzioni normative per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese e per promuovere un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze per rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

2. La Commissione promuove:

- a) l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;

- b) il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento; la definizione di nuove regole per il recupero e per il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero, che integrino il criterio dello *ius sanguinis* con la comprovata conoscenza della lingua e della Costituzione italiane quali presupposti per un'effettiva appartenenza alla comunità civile e culturale del nostro Paese, anche al fine di prevenire eventuali condotte illegali in connessione con le procedure di concessione della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani;
- c) l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;
- d) iniziative per il rafforzamento dei *media* di lingua italiana all'estero, anche operanti su piattaforme satellitari o informatiche, e per l'adeguatezza dei livelli, delle forme e della qualità dell'informazione destinata alle comunità italiane all'estero e ai nuovi migranti, anche per consentire un più consapevole sviluppo della partecipazione alla vita democratica italiana da parte dei cittadini italiani all'estero nonché per sollecitare l'attenzione del sistema informativo nazionale sulla condizione e sulla storia degli emigrati italiani, al fine di sostenere una più diffusa ed efficace informazione di ritorno e mantenere il rapporto con la terra di origine e le sue realtà economico-industriali;
- e) indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero, sostenendo l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;
- f) l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;
- g) una riforma dei patronati italiani all'estero;
- h) accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria di interesse per le comunità italiane all'estero;
- i) accordi internazionali per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri per la realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione riguardanti gli italiani residenti all'estero e per il potenziamento dei processi per accelerare e semplificare il riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali conseguiti all'estero o in Italia;
- l) il dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione nonché di diffondere la cultura, i modelli di vita e i prodotti italiani nel mondo;
- m) le iniziative ritenute opportune per favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo;
- n) le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri;
- o) l'approfondimento delle questioni attinenti alla situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

Art. 3.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in proporzione alla consistenza dei gruppi medesimi, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, dando priorità ai senatori e ai deputati eletti nella circoscrizione Estero e garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.

Art. 4.

(Ufficio di presidenza della Commissione)

1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la

Commissione, entro novanta giorni dall'inizio della legislatura, per la sua costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. In sede di prima attuazione della presente legge, la Commissione è convocata per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Il presidente è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.

(Funzionamento)

1. La Commissione adotta il proprio regolamento interno.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione può:

a) svolgere audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle questioni attinenti all'emigrazione;

b) chiedere, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali;

c) acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalla pubblica amministrazione e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero;

d) chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

3. La Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici nonché esponenti delle comunità degli italiani all'estero.

4. Per le sue finalità la Commissione può compiere missioni, anche all'estero qualora ravvisi l'esigenza di approfondire l'esame di aspetti relativi alla condizione degli italiani ivi residenti e di verificare l'esistenza di eventuali criticità, anche avvalendosi della collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. La Commissione può altresì svolgere missioni presso le istituzioni dell'Unione europea e presso organizzazioni internazionali al fine di approfondire l'esame degli aspetti relativi alla condizione degli italiani nel mondo.

Art. 6.

(Relazioni)

1. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati della propria attività.

2. La Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo, ogniqualvolta lo ritenga, per formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per promuovere la condizione degli italiani nel mondo e risolvere i problemi individuati, anche per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

3. Il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.

Art. 7.

(Dotazioni e strutture)

1. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2368
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo
Titolo breve: *Istituzione Commissione parlamentare italiani nel mondo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede redigente

[N. 139 \(ant.\)](#)

14 giugno 2022

[N. 141 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 139 (ant.) del 14/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022

139^a Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(2342-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, informa che la Commissione è chiamata ad esaminare, in terza lettura, il disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e l'Organizzazione europea di diritto pubblico (EPLO) per lo stabilimento di un suo Ufficio in Italia, a Roma.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato ed approvato il provvedimento in esame fra ottobre e novembre 2021. Il testo è stato, quindi, modificato nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati unicamente in relazione ai profili finanziari, di cui all'articolo 3, a seguito di un parere vincolante della Commissione bilancio.

Rammenta brevemente che l'EPLO è un'organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo, il cui Statuto istitutivo è stato ad oggi ratificato da 17 Paesi, fra cui, oltre all'Italia, Grecia, Romania, Portogallo, Serbia, Ucraina e Ungheria. Fondato nel 2004 con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico, l'EPLO, che ha avviato ad Atene un apposito istituto di istruzione superiore paneuropeo per lo sviluppo di una nuova generazione di giuristi e avvocati, oltre alla sede principale di Atene, dispone di sedi periferiche in Romania, Moldavia, Armenia e Ungheria, nonché di ulteriori uffici regionali in Belgio, Bosnia-Erzegovina, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

L'Accordo oggetto della presente ratifica, composto di 19 articoli e di un allegato, è finalizzato

all'apertura di una sede in Italia dell'EPLO. L'Ufficio, in particolare, è stabilito a Roma, presso alcuni locali di Palazzo Altemps (articolo II e Allegato), dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che ne prevede la messa a disposizione da parte dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d'uso gratuito, per un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO si prevede siano limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell'aria, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei servizi di pulizia, e ai costi della manutenzione ordinaria (art. II).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, valuta gli oneri derivanti dal provvedimento pari a 500.000 annui a decorrere dal 2021 e ne dispone la relativa copertura. La modifica approvata dalla Camera dei deputati riguarda il comma 3 dell'articolo 3, e stabilisce che all'attuazione del secondo periodo del paragrafo 4 dell'articolo II dell'Accordo (relativo alla manutenzione straordinaria della sede italiana) si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [CRAXI](#) ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [DI MICCO](#) (*Misto*), relatore, informa che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto dall'Italia e dal Canada fra il dicembre 2020 e il febbraio 2021, in materia di mobilità giovanile. Il nuovo Accordo in via di ratifica, destinato a sostituire un *Memorandum* d'intesa risalente al 2006 in materia di scambi giovanili (vacanze-lavoro), si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l'Italia e il Canada, puntando a migliorare le possibilità di scambio ed esperienze tra i cittadini dei due Paesi e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affaccino al mondo del lavoro. La nuova intesa, in particolare, prevede due nuove categorie di partecipanti al programma di scambi, rispettivamente *Young Professional*, ovvero titolari di un titolo di studio post universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospite, e *International Coop*, rivolto a studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospite.

Composta da un breve preambolo e da nove articoli, l'intesa bilaterale, dopo aver illustrato le sue finalità (articolo 1), individua le categorie di cittadini italiani e canadesi idonee a beneficiare delle disposizioni dell'Accordo, cittadini che intendano viaggiare nel Paese ospitante per ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie, o, se titolari di un titolo di studio post secondario, per acquisire un'esperienza di lavoro di sviluppo professionale sulla base di un contratto prestabilito, o ancora studenti iscritti in istituti di livello post professionale che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio inerente al proprio ambito di studi (articolo 2). Fra i requisiti di idoneità richiesto, l'articolo 3 dell'Accordo prescrive l'aver un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, nonché il disporre di risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese iniziali della permanenza e dell'acquisto del biglietto di ritorno, di un'assicurazione sanitaria e di una documentazione che attesti in base alla categoria di partecipazione, un contratto di lavoro temporaneo o l'iscrizione a un tirocinio per

approfondire le proprie competenze professionali. L'Accordo definisce, quindi, la durata della partecipazione per cittadini idonei (non più di 12 mesi) (articolo 4) e le modalità per il rilascio dei documenti (articolo 5), stabilendo altresì che i beneficiari siano soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quello che riguarda gli *standard* occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro (articolo 6). L'intesa bilaterale dispone inoltre che le misure in essa contenute siano applicate dalle Parti in conformità al diritto internazionale e, per l'Italia, all'appartenenza all'Unione europea (articolo 7), e stabilisce le modalità per la promozione e l'informazione delle procedure necessarie per presentare la richiesta di partecipazione (articolo 8). Da ultimo, l'Accordo reca le disposizioni finali relative alla sua entrata in vigore, alla sua emendabilità ed estinzione, nonché alle modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative (articolo 9).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [CRAXI](#) ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e apre la discussione generale.

Prende, quindi, la parola il sottosegretario DI STEFANO per attirare l'attenzione dei Commissari sulla necessità di portare a compimento, il prima possibile, l'*iter* di approvazione della ratifica in titolo, considerata l'importanza della materia oggetto di cooperazione tra Italia e Canada.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2632) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Trattato, sottoscritto nel novembre del 2021, dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata.

Con la firma, avvenuta a Roma il 26 novembre 2021, del cosiddetto Trattato del Quirinale, l'Italia e la Francia hanno inteso porre fine ad una stagione segnata da tensioni e da contrasti per taluni interessi contrapposti, dando vita ad uno strumento di dialogo istituzionalizzato, e contribuendo in questo modo a quell'azione di rilancio del processo di integrazione europea mediante l'affermazione di una dimensione franco-italiana, da porre accanto al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco, rafforzato da ultimo con la sottoscrizione, nel gennaio 2019, del nuovo trattato di Aquisgrana.

Composto da un preambolo e da 12 articoli, il nuovo Trattato italo-francese rimarca il comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull'Unione europea, ribadendo la volontà dei due Paesi di rafforzare la difesa europea come elemento peculiare dell'apparato di deterrenza e difesa dell'Alleanza atlantica. Oltre all'attenzione verso il Mediterraneo, incluse le questioni inerenti alla sua preservazione ecologica, Italia e Francia evidenziano come anche le problematiche dell'Arco alpino, particolarmente interessato dal riscaldamento climatico, implicino una stretta cooperazione dei due Paesi, dichiarando l'obiettivo di voler assicurare a tutti i livelli una cornice più stabile alle relazioni istituzionali bilaterali già esistenti, riconoscendo in particolare un ruolo centrale al Vertice intergovernativo annuale quale fulcro della volontà di concertazione bilaterale in tutti i settori.

L'articolo 1 concerne la cooperazione italo-francese in materia di affari esteri, impegnando le Parti a sviluppare una sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale, anche al fine di stabilire posizioni comuni nell'ambito dei consessi internazionali, avvalendosi di meccanismi stabili di consultazione rafforzata. In relazione al Mediterraneo, il Trattato esplicita l'impegno a rafforzare il coordinamento bilaterale su tutte le questioni che abbiano impatto sulla sicurezza, sullo sviluppo socioeconomico, sulla pace e la tutela dei diritti umani nella regione, incluso il contrasto allo sfruttamento della migrazione irregolare, oltre che in relazione alla promozione di un utilizzo sostenibile delle risorse energetiche. Sul più ampio scenario internazionale, le Parti si impegnano a promuovere regolari consultazioni e a favorire lo sviluppo di un comune approccio europeo nei riguardi dei principali alleati e concorrenti, con particolare riguardo alla dimensione multilaterale di una governance globale. Nel campo commerciale, i due Paesi intendono collaborare per spingere la politica dell'Unione europea verso l'obiettivo di un sistema di scambi internazionali equo e sostenibile, rafforzando nel contempo la dimensione industriale e l'autonomia strategica.

L'articolo 2, dedicato alle questioni di sicurezza e difesa, sancisce una serie di impegni per le Parti nel quadro dei comuni sforzi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tra i quali la cooperazione e gli scambi tra le Forze armate dei due Paesi e sui materiali di difesa e le attrezzature, lo sviluppo di sinergie sul piano delle capacità e operativo, la consultazione regolare sulle questioni trattate dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica e il coordinamento - ove possibile - delle rispettive posizioni, oltre al rafforzamento e alla cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza.

L'articolo 3, in materia di affari europei, prevede che le Parti si consultino regolarmente in vista del raggiungimento di posizioni comuni nelle questioni di interesse in relazione ai principali settori della politica economica europea, favorendo iniziative congiunte per una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo e nell'ottica del rafforzamento delle istituzioni europee e della difesa dei valori fondanti del progetto europeo.

L'articolo 4, concernente le politiche migratorie e i settori della giustizia e degli affari interni, stabilisce l'impegno delle Parti a rafforzare la loro cooperazione per una riforma della politica migratoria e d'asilo europea basata sui principi di responsabilità e solidarietà condivise tra gli Stati membri, oltre che per la prevenzione e il contrasto delle minacce criminali transnazionali. A tal fine, viene previsto che i Ministeri degli affari esteri e dell'interno di Roma e di Parigi istituiscano meccanismo di concertazione rafforzata con riunioni periodiche. Il medesimo articolo 4 prevede altresì l'intensificazione della cooperazione bilaterale in materia di protezione civile e tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, assicurando un coordinamento costante nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale della consegna di persone. Al fine di perseguire questi obiettivi, il testo prevede incontri a cadenza regolare tra magistrati e operatori del diritto e tra rappresentanti delle rispettive Forze di polizia. Di rilievo è anche la previsione relativa alla costituzione di un'unità operativa mista nel quadro della cooperazione transfrontaliera tra le rispettive Forze di polizia.

L'articolo 5, dedicato alla cooperazione economica, industriale e digitale, impegna le Parti a facilitare investimenti reciproci, a intensificare le collaborazioni industriali bilaterali e ad approfondire la cooperazione in settori strategici per il rafforzamento della transizione digitale europea. Viene a tal fine previsto un Foro di consultazione tra i Ministeri competenti per l'economia, le finanze e lo sviluppo economico, da riunire con cadenza annuale, al fine di assicurare un dialogo permanente sulle politiche macroeconomiche e sulle politiche industriali.

L'articolo 6, in tema di sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo, stabilisce l'impegno per le Parti a conseguire una serie di obiettivi quali il sostegno a politiche per una piena parità tra uomini e donne, la lotta contro tutte le discriminazioni, la povertà e l'esclusione sociale, il contrasto al dumping sociale e il rafforzamento della protezione delle persone vulnerabili. In tema di sviluppo sostenibile, il medesimo articolo richiama gli impegni delle Parti ad integrare la protezione del clima in tutte le politiche, a ridurre le emissioni prodotte dai trasporti, a fare del Mediterraneo un mare pulito, a favorire la resilienza del sistema agricolo e agro-alimentare e a proteggere e promuovere le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea.

L'articolo 7 riconosce l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore spaziale, anche in ambito europeo, impegnando le Parti a promuovere la cooperazione bilaterale a livello industriale, scientifico e tecnologico e a rafforzare la competitività dell'industria spaziale dei due Paesi, ivi inclusa quella relativa all'accesso allo spazio.

L'articolo 8, in materia di istruzione e formazione, ricerca e innovazione, stabilisce l'impegno delle Parti a favorire la mobilità tra i due Stati negli ambiti dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione, la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, a rafforzare la collaborazione universitaria anche promuovendo la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi al progetto delle università europee, a potenziare i rapporti di collaborazione nell'ambito delle grandi infrastrutture di ricerca e a sostenere l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività.

In tema di cultura, giovani e società civile, l'articolo 9 impegna le Parti a promuovere la vicinanza dei loro popoli e il comune sentimento di appartenenza europea mediante scambi all'interno della società civile e occasioni di mobilità dei giovani. Le iniziative contemplate è disposto siano coordinate all'interno della Commissione mista prevista dall'Accordo culturale bilaterale italo-francese del 1949, tuttora vigente. Verrà inoltre organizzato un Consiglio franco-italiano della gioventù, a margine della suddetta Commissione mista, ed istituito un Programma di volontariato italo-francese - denominato «servizio civile italo-francese» - sulla base di una cooperazione tra gli enti governativi incaricati dei rispettivi programmi nazionali.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di cooperazione frontaliere, impegnando le Parti a sostenere progetti di integrazione tra le collettività frontaliere dei due Paesi. Particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione frontaliere in materia di sanità e di interventi di soccorso, oltre che alla eliminazione di ostacoli a tale cooperazione, anche attraverso la creazione di comuni servizi pubblici in diversi settori. Ai sensi del comma 7, un Comitato di cooperazione frontaliere, presieduto dai Ministri competenti delle due Parti e destinato a riunire rappresentanti delle autorità locali, delle collettività frontaliere, degli organismi di cooperazione competenti, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali, sarà competente a proporre progetti di cooperazione frontaliere in tutti i settori delle politiche pubbliche.

L'articolo 11 disciplina il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese, prevedendo l'organizzazione di un Vertice intergovernativo annuale e di riunioni di coordinamento e concertazione a livello ministeriale. Il comma 3 istituisce, a livello dei Segretari generali dei rispettivi Ministeri degli affari esteri, un Comitato strategico paritetico - da riunire annualmente prima del Vertice intergovernativo -, responsabile dell'attuazione del Trattato e del relativo programma di lavoro, preposto alla definizione delle strategie e delle azioni comuni, in collegamento con gli altri Ministeri coinvolti.

Da ultimo, l'articolo 12 reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla durata dell'accordo bilaterale, stabilendo altresì le modalità per la ricomposizione di eventuali divergenze o controversie interpretative o applicative del Trattato.

IL relatore conclude osservando che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Trattato non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

[Il presidente CRAXI](#) ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e apre la discussione generale.

La senatrice [GARAVINI \(IV-PSI\)](#) tiene a sottolineare l'importanza dell'Accordo in esame, concluso anche grazie all'impulso cruciale del *premier* Draghi, il quale si caratterizza, in particolare, per l'ampiezza dei settori di collaborazione tra Italia e Francia, che non mancherà di generare ricadute positive per lo sviluppo reciproco dei due Paesi.

La cooperazione bilaterale impostata, infatti, abbraccia molteplici aree, dallo spazio alla politica sociale, dalla circolazione dei lavoratori alle politiche migratorie e alla giustizia, in maniera tale da realizzare un effettivo clima di raccordo tra le parti, superando, in tal modo, anche incomprensioni e piccoli screzi intervenuti in passato.

Conclude rilevando l'opportunità che il versante parlamentare accompagni fattivamente l'implementazione di tale Trattato, anche mediante l'attivazione di canali di cooperazione con omologhe Commissioni del Parlamento francese.

Il presidente [CRAZI](#) rassicura, a tale ultimo riguardo, che non mancherà di farsi parte diligente per riannodare i legami, in particolare, con l'analoga Commissione esteri del Senato francese.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD) invita i colleghi a considerare il mentovato Accordo anche da un altro punto di vista, ossia quello che lo concepisce come una sorta di "motore" in grado di incentivare il complesso della costruzione europea.

A suo modo di vedere, infatti, il vero significato del Trattato del Quirinale risiede nell'atteggiarsi non esclusivamente quale convenzione bilaterale, ma, soprattutto, come strumento che i due Paesi interessati utilizzano per rafforzare l'Unione europea.

Condivide, per ultimo, l'esigenza, testé palesata, che la Commissione esteri del Senato metta in piedi un meccanismo di diplomazia parlamentare strutturato che coinvolga gli omologhi organismi francesi, ma anche tedeschi e spagnoli.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), pur condividendo gli orientamenti espressi dai colleghi, fa presente, tuttavia, la necessità di addivenire ad un indispensabile approfondimento dei vari profili regolamentati dall'Accordo e, in particolare, delle ricadute che esso comporterà per l'Italia.

A tale riguardo, risulterebbe utile prefigurare una serie di audizioni, da tenere in un arco temporale limitato, al fine di pervenire, comunque, all'approvazione del testo in tempi ragionevoli.

Interviene, quindi, il relatore [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az) per accogliere il suggerimento del collega Iwobi, ricordando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si è proceduto, effettivamente, ad un certo numero di rilevanti audizioni, peraltro di natura parziale, che potrebbero essere opportunamente integrate, in modo complementare, da ulteriori *hearing* presso la Commissione esteri del Senato.

Il presidente [CRAZI](#) concorda pienamente con tale sollecitazione e chiede agli intervenuti di sottoporre, quanto prima, una lista indicativa delle personalità che si ritiene debbano essere sentite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVII, n. 5\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021*

[\(Doc. LXXXVI, n. 5\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 5. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 5)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, notando che essa ricostruisce, nei differenti ambiti, l'impegno e il contributo resi nel 2021 dall'esecutivo italiano per lo sviluppo del processo di integrazione europea e degli assetti istituzionali dell'Unione, nonché per l'attuazione delle varie politiche di settore.

Il testo si articola in quattro Parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea ed infine al coordinamento nazionale delle politiche europee. La Relazione contiene, inoltre, cinque appendici che riguardano, rispettivamente, l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei che si sono svolti nel 2021, l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia e viceversa nell'anno di riferimento, l'attuazione della normativa dell'Unione europea, i seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento e l'elenco degli acronimi utilizzati.

Nell'introduzione, a cura del sottosegretario per le Politiche e gli Affari europei Amendola, ci è un ricordo della figura dell'ex Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso nel gennaio scorso.

I principali profili di competenza della Commissione si rinvengono in relazione alla Parte terza, dedicata - come detto - all'Italia ed alla dimensione esterna della UE, anche se taluni profili di interesse emergono anche nelle altre Parti

Con riferimento alla prima Parte, dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, il relatore segnala come essa sia suddivisa in due capitoli relativi, rispettivamente, alle questioni istituzionali e alle politiche macroeconomiche. Con riferimento al primo dei due capitoli, la Relazione consuntiva richiama gli impegni profusi dall'esecutivo italiano in ordine alla partecipazione attiva alla Conferenza sul Futuro dell'Unione europea, all'Anno europeo dei giovani 2022, a sostegno dei principi dello Stato di diritto, al programma "Legiferare meglio" e alla tutela degli interessi prioritari del Paese nel contesto delle nuove relazioni con il Regno Unito. Nel capitolo dedicato al coordinamento delle politiche macroeconomiche, la Relazione illustra l'impegno del Governo italiano con riferimento ai temi della riduzione delle divergenze economiche all'interno dell'Unione e del rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale, del completamento dell'architettura dell'Unione economica e monetaria, della riforma delle regole del Patto di Stabilità e crescita, e delle politiche fiscali.

La seconda Parte della Relazione, la più corposa, è dedicata non più alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, ma alle "politiche strategiche". Il primo capitolo, sulla sostenibilità ambientale e la crescita economica, include le schede dedicate ai progressi compiuti sul pacchetto legislativo "Pronti per il 55% (*Fit for 55*)" che mira ad allineare il quadro delle politiche in materia di clima ed energia al nuovo obiettivo climatico di riduzione delle emissioni al 2030, nonché ai risultati conseguiti in tema di salute, infrastrutture energetiche e trasporti, biodiversità, agricoltura, turismo, e in relazione agli obiettivi energetici e ambientali nel settore della difesa. Il capitolo su innovazione e digitalizzazione offre una ricognizione sugli impegni assunti dall'esecutivo italiano in sede europea in tema di economia e sicurezza digitali, mercato unico e concorrenza, *privacy*, tutela della proprietà intellettuale, infrastrutture digitali, digitalizzazione dei comparti della salute, della giustizia, dei trasporti, della industria della difesa, della cultura e del turismo e per la modernizzazione dell'agricoltura. Il capitolo dedicato alla coesione sociale, è suddiviso in schede relative alle politiche attive del lavoro ed educative per la transizione e alla promozione dei valori comuni europei, in cui viene dato conto delle attività svolte dall'esecutivo italiano per la maggiore tutela e qualità del lavoro, in materia di istruzione, e di transizione verde, nonché in relazione al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, alle pari opportunità, all'inclusione, alla salute, alla cultura e al turismo. Stanti i profili di interesse della Commissione, segnala in particolare, nell'ambito della scheda 58, l'iniziativa italiana per collegare la dimensione interna e quella esterna dei fenomeni migratori, basata sul presupposto che per una efficace gestione dei flussi sia indispensabile una collaborazione strutturata con i Paesi di origine e transito, a partire dall'area del Sahel, dalla Libia e dalla Tunisia.

Nell'ambito della terza Parte, dedicata alla dimensione esterna dell'Unione, il documento sottolinea l'impegno dell'esecutivo italiano per il sostegno e l'orientamento della politica estera e di difesa comuni in senso conforme agli interessi nazionali, realizzato in particolare attraverso la partecipazione attiva ai Consigli Affari Esteri, ordinari e straordinari tenutisi nel corso del 2021. Le schede che ne fanno parte (dalla 69 alla 81), dettagliano l'impegno del Governo italiano a livello europeo a sostegno del processo di integrazione dei Balcani occidentali (scheda 69), nel convincimento come esso sia

fondamentale non solo per stimolare l'avvicinamento di quei Paesi ai valori dell'Unione europea, ma anche a tutela della credibilità del ruolo della stessa Unione in una regione segnata dal grande attivismo di attori terzi.

Ampio spazio viene, quindi, dedicato alle attività di rilancio del partenariato strategico tra l'Unione europea e i Paesi del Vicinato meridionale (scheda 70), fondamentale per il riconoscimento della nuova centralità del Mediterraneo nell'Agenda UE, alla cooperazione nel settore dei trasporti (scheda 71), oltre che al sostegno ad una politica commerciale comune coerente con gli interessi del sistema economico e produttivo italiano (scheda 72). Di rilievo anche l'impegno per la promozione di un ordinamento internazionale fondato su regole europee e globali in materia di giustizia civile e commerciale (scheda 73), per il rafforzamento della posizione unitaria dell'Unione europea sulle principali questioni internazionali - dalla Libia al Mediterraneo Orientale - (scheda 74) e per la gestione unitaria delle crisi afgana e bielorusa (scheda 75).

Di grande importanza è altresì considerata l'azione svolta dall'esecutivo italiano, nel contesto della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e della Revisione Coordinata Annuale della Difesa (CARD), per l'irrobustimento delle capacità difensive dell'Unione europea (scheda 76), obiettivo da conseguire anche mediante il rilascio delle informazioni relative alla spesa per la difesa, gli investimenti e gli sforzi di ricerca nel comparto, al fine di facilitare la pianificazione e la cooperazione. Sempre con riferimento al comparto della Difesa, la Relazione rimarca i contributi forniti dall'Italia nel corso del 2021 in relazione alla Bussola Strategica e agli strumenti a favore della resilienza e dell'autonomia strategica dell'Unione (scheda 77), evidenziando come proprio con la prima bozza della Bussola siano state poste le basi per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi strategici comuni e per il rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa Comune, al fine di consentire all'Unione stessa di porsi quale attore globale credibile. Relativamente al rafforzamento dei Partenariati multilaterali e alla cooperazione NATO-UE (scheda 78), la Relazione sottolinea come l'Italia abbia sempre supportato l'esigenza di un forte ancoraggio transatlantico nel contesto dello sviluppo della difesa europea. Il documento dà inoltre conto del rafforzamento dell'impegno operativo italiano nell'ambito delle missioni ed operazioni dell'Unione europea (scheda 79), nei Balcani (nel quadro della missione NATO KFOR e delle operazioni UE EUFOR ALTHEA e EULEX), nel Mediterraneo (con EUNAVFORMED IRINI), in Medio Oriente (con EUAM Iraq), nel Sahel (con EUTM Mali, EUCAP Niger, EUCAP Mali e FRONTEX), nella Repubblica Centrafricana (con EUTM RCA), nel Golfo di Guinea, in Mozambico (con EUTM MOZ) e nel Corno d'Africa (con EUCAP Somalia, EUTM Somalia ed EUNAVFOR Atalanta).

Da ultime, sempre nell'ambito della Parte terza, le schede 80 e 81 danno conto dell'impegno dell'esecutivo italiano a livello europeo per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione e per le relazioni culturali internazionali.

Il relatore ricorda, infine, come la quarta Parte della Relazione sia dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo all'efficace attuazione del Piano di ripresa e resilienza, al coordinamento nella fase ascendente, alla modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato, alle politiche di coesione, al meccanismo dell'Unione europea di protezione civile, ai controlli doganali, alla lotta contro le frodi e al sostegno della strategia di ripresa.

La scheda 92 dà inoltre conto delle 102 procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia alla data del 31 dicembre 2021, nel frattempo (alla data del 19 maggio 2022) scese a 91, di cui 59 per violazione del diritto dell'Unione e 32 per mancato recepimento di direttive.

Quanto alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2022, il relatore evidenzia che essa è volta ad illustrare i contenuti e gli obiettivi politici attesi per l'anno in corso con riferimento allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche dell'Unione, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea. Si tratta di un documento di indirizzo strategico, in cui sono indicati gli impegni politici e le azioni prioritarie che il Governo intende porre in essere nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in un anno particolarmente importante, segnato dalle conseguenze del conflitto in Ucraina e della profonda crisi sanitaria ed economica seguita al diffondersi della pandemia da Covid-19, ma nel quale - sulla scia

delle decisioni assunte nel recente passato - l'Unione europea è chiamata a proseguire in quello sforzo unitario che ha saputo dimostrare con l'organizzazione della campagna vaccinale e con l'approvazione dello strumento per il rilancio dell'economia noto come *Next Generation EU*.

Il testo in esame viene presentato a norma della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea, ed è suddiviso in quattro parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, alla dimensione esterna e al coordinamento nazionale delle politiche europee. Nonostante l'interesse precipuo della Commissione si incentri sulla Parte terza, quella dedicata alla dimensione esterna dell'Unione europea, anche le altre Parti evidenziano aspetti che meritano qualche richiamo.

Nell'ambito delle questioni istituzionali, primo paragrafo della Parte prima, la Relazione sottolinea innanzitutto (scheda 1) come il Governo continuerà ad impegnarsi per promuovere l'approfondimento ed il completamento dell'Unione economica e monetaria verso l'istituzione di strumenti di bilancio permanenti e regole di bilancio semplici ed orientate alla crescita, sfruttando a tal fine l'occasione offerta da *Next Generation EU* e dal dibattito sulla revisione della *governance* economica. Nel testo viene anche sottolineato (scheda 2) come, con riferimento alla Conferenza sul futuro dell'Europa, l'Italia guarderà con apertura e pragmatismo ai possibili seguiti da dare alle proposte emerse in quella sede, adoperandosi per la loro concreta attuazione al fine di far avanzare il processo di integrazione europea, anche facendosi promotrice, laddove possibile, di una riforma dei Trattati.

Sempre nell'ambito della Parte prima, nel quadro delle politiche macroeconomiche, viene rimarcato l'impegno per la riduzione delle divergenze all'interno dell'Unione e per il rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale (scheda 5), in particolare mediante una revisione della *governance* economica dell'Unione europea. Pur nella consapevolezza delle posizioni estremamente diversificate degli Stati membri sul tema, viene ribadito l'impegno del Governo a partecipare in maniera proattiva al dibattito nei vari tavoli negoziali, anche attraverso la produzione di analisi interne, confronti con l'ambiente istituzionale e accademico, valutazione comparativa delle varie proposte di riforma.

Nella Parte seconda, fra le politiche strategiche, la Relazione si sofferma sulle prioritarie iniziative programmatiche relative alla sostenibilità ambientale (*Green Deal* europeo) ed alla crescita economica, all'innovazione ed alla digitalizzazione, nonché alla coesione sociale. Assumono rilievo, per i profili di interesse della Commissione, il focus sull'introduzione di un Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (scheda 20) - che appare rispettoso delle regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, poiché riferibile alle emissioni effettive delle attività produttive delle imprese che operano nei Paesi terzi e non ai singoli Paesi - e il richiamo all'impegno italiano a sostenere il percorso di attuazione dell'Agenda 2030 e dei suoi obiettivi anche a livello europeo, e alla costruzione di una Strategia europea per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica delle imprese (scheda 25).

Di interesse, nell'ambito del capitolo dedicato alla promozione dello stile di vita europeo, anche l'impegno del Governo per il raggiungimento di un compromesso equilibrato nel nuovo Patto europeo su migrazioni ed asilo (scheda 108) e per l'attuazione di alcune iniziative relative alla c.d. dimensione esterna della migrazione. Nell'ambito poi della scheda relativa alla gestione della dimensione esterna della migrazione (scheda 109), viene sottolineato l'obiettivo di una gestione attenta dei flussi migratori, da realizzarsi nel rispetto dei diritti umani e nel quadro di un dialogo politico onnicomprensivo con il Continente africano, tenendo peraltro in debita considerazione le conseguenze, sul piano migratorio, derivanti dal conflitto in atto in Ucraina. Sempre con riferimento al tema delle migrazioni, nella Relazione viene ribadita l'importanza di poter contribuire al rafforzamento del dialogo dell'Unione europea con i Paesi di origine e transito dei flussi, anche attraverso l'adozione di specifici Piani d'azione, per conseguire una più efficace cooperazione in materia migratoria, riservando attenzione alle questioni delle riammissioni e del contrasto allo sfruttamento dell'immigrazione irregolare, facendo leva, con un approccio incentivante, sull'insieme delle politiche dell'Unione europea nei confronti dei Paesi terzi, dal settore dei visti a quelli del commercio, agricolo, dell'educazione, della mobilità.

Di assoluto rilievo è anche l'impegno (scheda 110) per l'attuazione dei 10 punti previsti dal Piano

d'Azione della Commissione Europea per affrontare la crisi ucraina.

La Parte terza (schede da 129 a 139) - di più specifico interesse per la 3ª Commissione - è espressamente dedicata alla partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea, che trovano rispondenza nel pilastro dedicato ad un'Europa più forte del mondo. In un quadro geopolitico divenuto improvvisamente molto più incerto a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, l'obiettivo indicato dall'esecutivo italiano è quello di costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei nostri cittadini a partire da quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'Unione, la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), la Politica commerciale, la proiezione esterna della Politica industriale e la proiezione esterna delle Politiche digitali e di connettività.

Più in dettaglio, la Parte terza sottolinea innanzitutto (scheda 129) l'impegno dell'esecutivo italiano a voler continuare a sostenere il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali, favorendo l'avvio effettivo dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord, sollecitando un'accelerazione dei negoziati con Serbia e Montenegro e favorendo altresì il rilancio della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo. Nella cornice delle crescenti sfide globali e del crescente attivismo di attori terzi (dalla Russia alla Cina, dalla Turchia ai Paesi del Golfo), e ancor più tenuto conto delle implicazioni derivanti dal conflitto russo-ucraino, la Relazione sottolinea come l'allargamento rimanga un investimento geo-strategico fondamentale per l'Unione europea. Altrettanto importante sarà altresì rafforzare la nuova partnership con i Paesi del Vicinato meridionale, con l'Italia che si è fortemente spesa - insieme agli altri Stati membri mediterranei - per proporre un nuovo orientamento basato sulla sostenibilità della crescita economica e degli investimenti, sulla rinnovata cooperazione in settori strategici e sul concetto di beni comuni mediterranei.

Di rilievo è anche la scheda 130, in cui si sottolinea l'obiettivo di costruire un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, a partire dai quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'Unione europea, Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), Politica commerciale, proiezione esterna della Politica industriale e proiezione esterna delle Politiche digitali e di connettività. Nell'ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune, così come della Politica di Sicurezza e Difesa Comune, e tenuto conto che le crisi esogene continuano a dimostrare come l'Europa non possa più consentirsi debolezze e dipendenze in settori strategici, la Relazione sottolinea come occorrerà perseguire una maggiore autonomia strategica dell'Unione, intesa come capacità di agire e gestire crisi insieme ai *partner*, laddove possibile, o in autonomia, laddove necessario.

Ulteriori schede sono dedicate all'allargamento ad est delle reti di trasporto transeuropee e dei corridoi multimodali (scheda 131), con l'impegno dell'esecutivo italiano soprattutto nell'ambito della cooperazione regionale della strategia Macro-regionale per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR), e al rafforzamento del contributo operativo alle iniziative unionali volte ad assicurare all'Europa la stabilità nel proprio vicinato, attraverso la partecipazione a missioni ed operazioni e sostenendo il potenziamento delle capacità di pianificazione, comando e controllo delle missioni e operazioni dell'Unione europea (scheda 132). In tale ambito vengono rimarcate le azioni del Governo italiano finalizzate ad assicurare lievi incrementi nel supporto alle operazioni e missioni della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), nonché a sostenere le iniziative europee tese a rinforzare le capacità militari delle Forze Armate ucraine. Vengono menzionati gli impegni italiani nei Balcani occidentali (con le operazioni EU EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina ed EULEX in Kosovo), nel Mediterraneo (con EUNAVORMED IRINI), in Somalia e nel Corno d'Africa (con EUCAP Somalia, EUTM Somalia ed EUNAVFORM MED-Atalanta), in Medio Oriente (con EUAM Iraq), nel Sahel (con EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e EUCAP Sahel Niger, in raccordo con FRONTEX), e in Mozambico (con EUTM MOZ).

Di rilievo sono anche gli impegni per il rafforzamento della difesa europea in complementarietà con la NATO (scheda 133), il sostegno degli strumenti in favore dell'Unione Europea della Difesa (la cosiddetta "Bussola Strategica") (scheda 134) e lo sviluppo di una più solida base tecnologica e

industriale della difesa (scheda 135).

Ulteriori schede sono poi dedicate all'impegno a favorire il dialogo con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e innovazione (scheda 136) e per il sostegno alla ricerca indipendente per supportare la preparazione e la resilienza sanitaria a livello di Unione europea (scheda 137).

Da ultime, le schede 138 e 139 rimarcano l'impegno del Governo per favorire le relazioni culturali internazionali per rafforzare l'Europa nel mondo e per supportare gli artisti, i professionisti e gli operatori a tutelare il patrimonio culturale dell'Ucraina, nella situazione emergenziale determinata dalle operazioni belliche in atto.

Infine, la Parte quarta della Relazione è dedicata al Coordinamento nazionale delle politiche europee, in cui vengono illustrate le attività di coordinamento della posizione nazionale sui principali dossier europei, soffermandosi in particolare sull'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e le tematiche relative alle politiche doganali e di coesione, all'obiettivo di riduzione delle infrazioni, alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alle strategie di comunicazione e di formazione sulle attività dell'Unione europea.

Non essendovi interventi e verificata la sussistenza del numero legale, il presidente [CRAXI](#) mette ai voti, quindi, con distinte votazioni, lo schema di parere favorevole sul documento n. LXXXVI, n. 5 e lo schema di parere favorevole sul documento n. LXXXVII, n. 5 (pubblicati in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(2368) Deputato LONGO. - *Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo ed altri; Carè ed altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri

(1851) GIACOBBE. - *Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione italiana nel mondo*

(273) Laura GARAVINI e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo*

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata all'esame, in sede redigente, del disegno di legge (A.S. 2368), già approvato dalla Camera dei deputati, recante l'Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo, nonché dei disegni di legge recanti, rispettivamente Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo (A.S. 273) e Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione italiana nel mondo (A.S. 1851).

L'Atto Senato n. 2368, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di sette disegni di legge di iniziativa parlamentare, è composto di 7 articoli ed è finalizzato all'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, preposta a svolgere compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, tenendo conto dell'evoluzione sociale, culturale, civile e generazionale avvenuta nei diversi contesti geopolitici, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica, nonché a promuovere politiche di sostegno agli italiani all'estero, a studiare e approfondire le questioni riguardanti gli italiani all'estero, oltre che a realizzare attività di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale

per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

L'Atto Senato n. 273, di iniziativa parlamentare e composto di 9 articoli, è finalizzato all'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale sull'emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo, avente il compito di conoscere, approfondire e avanzare proposte sui diversi aspetti della condizione degli italiani all'estero, sui fenomeni di nuova mobilità, riguardanti in particolare i giovani diplomati e laureati, e sui flussi di nuova emigrazione che si sono riacciati sotto la spinta delle difficoltà occupazionali dell'ultimo decennio e con lo sviluppo della mobilità a livello internazionale.

L'Atto Senato n. 1851, infine, anch'esso di iniziativa parlamentare e composto anch'esso di 9 articoli, è finalizzato all'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale sull'emigrazione italiana nel mondo, avente il compito di conoscere e meglio approfondire il fenomeno dell'immigrazione italiana all'estero, nonché di avanzare proposte sui diversi aspetti della condizione degli italiani all'estero e dei flussi di emigrazione.

La relatrice, quindi, tiene a precisare come le proposte in esame discendano dalla consapevolezza circa il rilievo sempre più marcato, sul piano economico, sociale e culturale, assunto dalla comunità degli italiani residenti all'estero. Dal punto di vista numerico, l'ultimo Rapporto della Fondazione Migrantes, relativo all'anno 2020, segnala come gli italiani regolarmente iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) siano quasi 5,5 milioni del 2020, con un aumento del 76,6 per cento rispetto al 2006 quando assommavano a circa 3,1 milioni. Lo stesso Rapporto evidenzia come il contributo fornito da tali cittadini sia prezioso, non solo dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione esistente tra la loro presenza e l'aumento dell'*export* di prodotti italiani verso le rispettive aree di residenza, ma anche perché essi stessi rappresentano i primi ambasciatori della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali.

I tre disegni di legge in esame, tenuto conto del numero considerevole degli italiani residenti all'estero e del fatto che tale numero è ulteriormente destinato a crescere, per effetto dei recenti fenomeni della nuova emigrazione, sono finalizzati ad istituire un apposito organo parlamentare bicamerale di confronto e approfondimento, dove i rappresentanti eletti nella circoscrizione Estero e gli altri parlamentari indicati quali membri effettivi possano confrontarsi sui temi inerenti agli italiani all'estero.

Limitando, in questa relazione, l'approfondimento al solo Atto Senato n. 2368, in quanto già approvato dalla Camera dei deputati, la relatrice evidenzia come esso istituisca la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, preposta allo svolgimento dei compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca (articolo 1, comma 1). Viene previsto altresì che la Commissione stabilisca un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle Regioni, delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei comitati degli italiani all'estero e delle principali associazioni degli italiani all'estero (articolo 1, comma 2).

Il testo definisce quindi (articolo 2, comma 1) i principali ambiti di attività della Commissione, riguardanti, fra gli altri, la valutazione della coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, la verifica del percorso d'integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti, indicando gli interventi per la tutela dei loro diritti e proponendo misure di orientamento e di accompagnamento, in Italia e all'estero. Il medesimo articolo annovera, inoltre, quali ulteriori attività della Commissione, lo studio delle questioni riguardanti le nuove generazioni di discendenti di cittadini italiani, la promozione integrata del sistema Italia, la ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e la promozione della diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizzando in particolare le espressioni storico-culturali delle comunità italiane. Viene altresì

previsto che la Commissione, sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, adotti atti di indirizzo per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, nonché per promuovere un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze, al fine di rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza. La Commissione è chiamata altresì (articolo 2, comma 2), sotto il profilo istituzionale e normativo, a promuovere l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo, il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento, e l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo. La Commissione è, inoltre, chiamata a promuovere l'adozione d'iniziativa per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, la predisposizione di indirizzi sull'assistenza nei riguardi dei cittadini italiani residenti all'estero, l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), una riforma dei patronati italiani all'estero e la sottoscrizione di accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria e per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri. Di rilievo anche l'attività di promozione del dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché le iniziative volte a favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo, a realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri, oltre che l'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

Con riferimento alla composizione, l'articolo 3 prevede che la Commissione sia formata da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati pariteticamente dai Presidenti delle Camere su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.

Il testo disciplina, quindi, le modalità di convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione (articolo 4) e le sue procedure di funzionamento (articolo 5).

È previsto, in particolare, che i Presidenti delle Camere convochino la Commissione entro novanta giorni dall'inizio della legislatura per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza composto di un Presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. In sede di prima attuazione, si prevede che la Commissione si riunisca per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (articolo 4, comma 1). Il Presidente è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età (articolo 4, comma 2).

La Commissione - che approva un proprio regolamento interno (articolo 5, comma 1) - può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero, acquisire dati e informazioni e documenti dalle Amministrazioni pubbliche - e del MAECI in particolare - e da organismi europei e internazionali (commi 2 e 3). La Commissione può, inoltre, compiere missioni, anche all'estero, qualora ravvisi l'esigenza di approfondire l'esame di aspetti relativi alla condizione degli italiani ivi residenti, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali criticità così come presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali (comma 4).

L'articolo 6 dispone che la Commissione elabori annualmente una relazione da presentare alle Camere sull'attività svolta (comma 1), e possa trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo quando lo ritenga (comma 2). È altresì previsto per il CGIE l'obbligo di trasmettere annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero (comma 3).

L'articolo 7 stabilisce, infine, che per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere.

Il presidente [CRAXI](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente esposizione svolta e, in via preliminare, propone alla Commissione di adottare l'A.S. 2368, già approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il seguito della discussione congiunta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminata la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021;
valutati gli impegni assunti dal Governo italiano nell'ambito dello sviluppo del processo di integrazione europea e delle questioni istituzionali e delle politiche strategiche;
considerato, in particolare, l'impegno italiano nell'ambito del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e per collegare la dimensione interna e quella esterna dei fenomeni migratori, con il richiamo alla necessità di una indispensabile collaborazione strutturata con i Paesi di origine e transito, a partire dall'area del Sahel, dalla Libia e dalla Tunisia;
esaminate altresì le schede della Parte relativa alla dimensione esterna dell'Unione europea, e valutata in particolare l'azione svolta dall'Esecutivo italiano in senso conforme agli interessi nazionali e per l'adozione di una efficace azione esterna dell'intera Unione, anche in termini di autonomia strategica;
condivisi l'impegno e la visione strategica emergente in relazione agli impegni svolti dall'Esecutivo nazionale per il richiamo alla centralità dell'area mediterranea, con le iniziative proposte sulle questioni migratorie e per il rafforzamento della posizione unitaria dell'Unione europea sulle principali questioni internazionali;
segnalata l'importanza degli impegni volti alla stabilizzazione, alla crescita economica e alla facilitazione del percorso di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, nonché al rilancio del partenariato strategico tra l'Unione europea e i Paesi del Vicinato meridionale;
condivisa l'azione per il sostegno ad una politica commerciale comune coerente con gli interessi del sistema economico e produttivo italiano;
preso atto con favore dell'azione svolta dal Governo italiano nel contesto della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e della Revisione Coordinata Annuale della Difesa (CARD), per l'irrobustimento delle capacità difensive dell'Unione europea, nonché per il rafforzamento dei Partenariati multilaterali e della cooperazione NATO-UE;
considerata l'azione profusa per il rafforzamento dell'impegno operativo italiano nell'ambito delle missioni ed operazioni dell'Unione europea;

preso infine atto dell'andamento dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2021;
esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 5

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo, valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall'esecutivo italiano in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea;

preso atto con favore della volontà di proseguire negli sforzi volti a promuovere l'approfondimento ed il completamento dell'Unione economica e monetaria mediante l'istituzione di strumenti di bilancio permanenti e regole di bilancio semplici ed orientate alla crescita;

condiviso altresì l'impegno del Governo per la riduzione delle divergenze all'interno dell'Unione europea e per il rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale;

preso atto, con riferimento alle politiche strategiche, dell'impegno del Governo a voler sostenere il percorso di attuazione dell'Agenda 2030 e dei suoi obiettivi anche a livello europeo, nonché alla costruzione di una Strategia europea per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica delle imprese;

apprezzato l'impegno dell'Esecutivo per il raggiungimento di un compromesso equilibrato sul nuovo Patto europeo su migrazioni ed asilo e per l'attuazione di alcune iniziative qualificanti relative alla dimensione esterna della migrazione, nonché il richiamo all'importanza di poter contribuire al rafforzamento del dialogo dell'Unione europea con i Paesi di origine e transito dei flussi, anche attraverso l'adozione di specifici Piani d'azione;

condiviso l'impegno per l'attuazione del Piano d'Azione della Commissione Europea per affrontare la crisi ucraina;

espreso apprezzamento per l'impegno a voler continuare a sostenere il processo di integrazione dei Balcani occidentali quale investimento geostrategico per la pace e la prosperità della stessa Unione europea, favorendo l'avvio effettivo dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord, sollecitando un'accelerazione dei negoziati con Serbia e Montenegro e favorendo altresì il rilancio della prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo;

condiviso il riferimento all'importanza del rafforzamento del partenariato strategico con i Paesi del Vicinato meridionale, orientato alla sostenibilità della crescita economica e degli investimenti e ad una rinnovata cooperazione in settori strategici per l'intera area mediterranea;

condiviso l'obiettivo del Governo di voler contribuire alla costruzione di un'autonomia strategica europea coerente con gli interessi italiani, a partire dai quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'Unione europea;

preso atto con favore della volontà dell'esecutivo italiano di voler procedere al rafforzamento del contributo operativo nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea volte ad assicurare la stabilità al proprio Vicinato;

preso altresì atto degli impegni per il rafforzamento della difesa europea in un'ottica di complementarità con la NATO, per il sostegno degli strumenti in favore dell'Unione Europea della Difesa e per lo sviluppo di una più solida base tecnologica e industriale del comparto;

condivisi gli sforzi volti a favorire il dialogo con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e innovazione e ad offrire sostegno alla ricerca indipendente per supportare la preparazione e la resilienza sanitaria a livello di Unione europea;

sottolineato infine con favore l'impegno dell'esecutivo a voler favorire le relazioni culturali internazionali dell'Europa e a supportare gli artisti, i professionisti e gli operatori del settore attivi nella tutela del patrimonio culturale dell'Ucraina, stante il perdurare della situazione emergenziale imposta

dalle operazioni belliche in atto,
formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 141 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

141ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano. La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1386\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica quindi che è pervenuto il prescritto parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il relatore [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Lucidi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

[\(1987\)](#) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica quindi che è pervenuto il prescritto parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il relatore [IWOBİ](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il **PRESIDENTE** appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Di Micco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1728) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(932) Antonella CAMPAGNA e altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione C 188

dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Comunica quindi che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il **PRESIDENTE**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla senatrice **NOCERINO (Ipf-CD)**, subentrata come relatrice alla senatrice Maiorino, non più facente parte della Commissione esteri, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1728, assunto come testo base, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(2368) Deputato LONGO. - Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo

, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo; Carè e altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri

(1851) GIACOBBE. - Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione italiana nel mondo

(273) Laura GARAVINI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione e la mobilità degli italiani nel mondo

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione non è in numero legale per proseguire la discussione in sede redigente.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1987**

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui

all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 56.003 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.800 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1386](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 4, 6, 8, 9 e 10, è autorizzata la spesa di 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e la spesa valutata in euro 65.240 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e in euro 75.800 a decorrere dall'anno 2024 relativamente agli articoli 1, 5, 9 e 13.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 164.760 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e valutati in 65.240 euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 75.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2368
XVIII Legislatura

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo
Titolo breve: *Istituzione Commissione parlamentare italiani nel mondo*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 328 \(pom.\)](#)

20 giugno 2022

[N. 329 \(ant.\)](#)

21 giugno 2022

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 311 \(ant.\)](#)

22 giugno 2022

[N. 315 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 328 (pom.) del 20/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022

328ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2368) - Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo; Carè e altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che tra i compiti della Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo di cui all'articolo 1, comma 1, ha rilevanza, per quanto di competenza, la lettera *d*), riguardante le questioni connesse alla mobilità degli emigranti italiani. Segnala inoltre, in riferimento all'articolo 2, comma 2, le competenze della Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo in materia di assistenza ai residenti all'estero, tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria e riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali. Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) chiede di rinviare la votazione su tale proposta alla prossima seduta, al fine di approfondire il tema.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritiene importante e significativo pervenire tempestivamente alla approvazione della proposta di istituzione della Commissione parlamentare oggetto del disegno di legge.

Concorda la presidente [MATRISCIANO](#). Accogliendo tuttavia la richiesta della senatrice Drago, dispone che eventuali osservazioni alla proposta di parere favorevole testè formulata del relatore siano fatte pervenire entro le ore 20 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [FEDELI](#) (PD) introduce l'esame del disegno di legge, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo con il Canada in materia di mobilità giovanile. Per quanto concerne gli aspetti di competenza dell'Accordo, segnala in primo luogo l'articolo 2, volto a definire i beneficiari delle disposizioni contenute nel testo.

Segnala quindi che in base all'articolo 3, per beneficiare delle previsioni dell'Accordo sono necessari un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e il possesso di documentazione attestante la sussistenza di un contratto di lavoro temporaneo o l'iscrizione a un tirocinio per approfondire le competenze professionali.

Si sofferma inoltre sull'articolo 5, ai sensi del quale ciascuna Parte si impegna ad agevolare le procedure d'ingresso a favore dei cittadini idonei dell'altra Parte e a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi, mentre l'articolo 6 dispone che i beneficiari dell'Accordo siano soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare riguardo gli *standard* occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro. Propone conclusivamente di formulare un parere favorevole.

La presidente [MATRISCIANO](#), nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione dei contenuti dell'Accordo, sottolinea in particolare l'interesse e il rilievo dell'articolo 6.

Nessuno chiedendo la parola, con l'astensione della senatrice [DRAGO](#) (Fdi), la Commissione, presente il prescritto numero di senatori, approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

(2632) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la Commissione di merito ha deliberato lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni con riferimento al Trattato in esame, prevedendo di terminare l'esame appena le sarà pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Trattato oggetto del disegno di legge, il relatore [DE ANGELIS](#) (L-SP-PSd'Az) segnala innanzitutto l'articolo 6, che, richiamando il Vertice sociale di Porto del 2021, esprime la volontà di Italia e Francia di cooperare per il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione europea e per l'attuazione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali. Relativamente all'articolo 8, rileva l'impegno delle Parti a incoraggiare la mobilità giovanile, specialmente in riferimento alla formazione professionale, in un'ottica di apprendimento permanente. Passando all'articolo 11, segnala le previsioni concernenti le amministrazioni pubbliche delle due Parti, riguardanti scambi di funzionari e attività di formazione congiunte, l'organizzazione di incontri regolari e l'avviamento di progetti comuni su temi specifici. Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) ritiene che l'espressione di un parere precedentemente alla conclusione delle audizioni programmate presso la Commissione di merito metterebbe capo ad un atteggiamento di scarsa serietà da parte della Commissione.

Dissente vibratamente la senatrice [FEDELI](#) (*PD*), sottolineando che l'approvazione di un parere favorevole con riferimento alla procedura di ratifica di un accordo che non può essere oggetto di proposte di modifica sia ben lungi dall'integrare un atteggiamento passibile di censure di serietà.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver rammentato i caratteri essenziali della disciplina vigente in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la relatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) dà conto dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa posti dall'articolo 1, comma 1, rilevanti rispetto alla competenza della Commissione. Specifica che essi riguardano in particolare il regime di incompatibilità con altre attività dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, i requisiti di professionalità e competenza dei componenti degli organi di governo degli IRCCS, la revisione della disciplina del personale degli IRCCS pubblici e degli istituti zooprofilattici sperimentali già inquadrato in un apposito ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, la promozione della mobilità del personale per la ricerca sanitaria e lo svolgimento dell'attività di ricerca nel rispetto dei criteri di trasparenza e integrità stabiliti a livello internazionale, nonché la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, con riguardo al regime di incompatibilità del dipendente pubblico e al rapporto con le imprese. La relatrice si dichiara conclusivamente orientata a formulare un parere favorevole, con piena apertura a raccogliere eventualmente le osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi entro le ore 18 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento della seduta odierna, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che l'inizio della seduta antimeridiana di domani della Commissione, già convocata alle ore 8,45, è posticipato alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.4.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 329 (ant.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
329ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2368) - *Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo; Carè e altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SERAFINI](#) (FIBP-UDC) specifica di non aver ritenuto di fare proprie le proposte di osservazione pervenutegli dal Gruppo Fratelli d'Italia, in quanto concernenti aspetti estranei all'ambito di competenza della Commissione. Ribadisce quindi la propria proposta di parere favorevole.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) motiva le proposte del proprio Gruppo riguardo il parere sul disegno di legge in esame, in primo luogo relativamente all'articolo 2, comma 1, lettera c), notando che alla formulazione concernente la parità di godimento dei diritti sociali, civili e politici ivi contenuta sarebbe preferibile un riferimento al godimento dei diritti sociali e politici, in quanto di per sé inclusivo della generalità dei diritti umani.

Richiama inoltre l'opportunità di integrare il testo con disposizioni mirate a garantire l'esercizio del diritto di voto agli elettori che, pur trovandosi all'interno del territorio nazionale, vi rinunciano a causa della distanza dal luogo di residenza.

Giudica inoltre ridondante la formulazione dell'articolo 3, nel quale è in conclusione ribadito il criterio della partecipazione di tutti gli eletti all'estero in qualità di membri della Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Conclude preannunciando comunque il voto favorevole sulla proposta del relatore.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) si dichiara a sua volta favorevole a una soluzione alla questione degli elettori fuori sede, rilevando tuttavia che la materia è oggetto di altre proposte legislative e non è comunque pertinente con le competenze della Commissione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole del relatore è infine messa in votazione, risultando approvata all'unanimità.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.2. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 311 (ant.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022

311ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo con osservazioni, sul testo unificato relativo ai due disegni di legge in titolo, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato il 24 marzo 2022 dalla 10ª Commissione permanente.

Ricorda che, sui due disegni di legge, la 14ª Commissione ha già espresso il suo parere, il 6 luglio 2021, nel quale si richiama anche il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento.

Con riguardo al nuovo testo propone di richiamare i contenuti degli articoli 4, 5 e 6, e di evidenziare la necessità del medesimo trattamento tra chi ottiene il titolo di guida turistica mediante esame di idoneità e chi lo ottiene mediante le procedure di riconoscimento del titolo estero.

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI) sottolinea l'esigenza di considerare anche gli effetti concreti di una situazione in cui le guide nazionali, per lo più specializzate su determinati territori o determinati siti culturali, possono subire la concorrenza di guide straniere che accompagnano gruppi di turisti stranieri in qualunque parte del territorio italiano. Preannuncia, pertanto, il suo voto di astensione.

La relatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), condividendo la preoccupazione della senatrice Ginetti, sottolinea come il disegno di legge consenta l'accesso alla professione a pari condizioni tra cittadini italiani e cittadini di altri Stati.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Osservazioni alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, sull'atto del Governo in titolo, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, nell'ambito della delega per l'adeguamento del quadro normativo

nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge.

Propone quindi di rilevare taluni aspetti di coerenza interna del testo e di coerenza di due disposizioni sanzionatorie con il principio generale di delega di cui all'articolo 32, lettera d), della legge n. 234 del 2012.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) ritiene che, in fase di attuazione della normativa europea sulle malattie animali trasmissibili, si poteva fare di più e richiama a tal fine i contenuti dell'audizione della Lega antivivisezione (LAV). Ritiene, inoltre, ridondante esplicitare che gli animali sequestrati non possano rimanere in custodia di chi si è reso responsabile del loro maltrattamento. Ritiene, infine, che sarebbe opportuno prevedere l'obbligo della formazione degli operatori, nonché prevedere sanzioni più efficaci e introdurre l'obbligo della videosorveglianza nei luoghi di macello. Preannuncia, pertanto, il suo voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 382](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, sull'atto del Governo in titolo, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini, nell'ambito dell'esercizio della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge.

Propone quindi di rilevare aspetti di coerenza di alcune disposizioni sanzionatorie anche con il principio generale di delega di cui all'articolo 32, lettera d), della legge n. 234 del 2012, nonché taluni aspetti sotto il profilo redazionale.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) si sofferma sulla necessità di intervenire nell'ambito delle condizioni di detenzione e macellazione degli animali e in particolare dei volatili, che rappresentano luoghi di origine e di trasmissione di nuovi patogeni pericolosi per gli animali stessi e per l'uomo. Ricorda, inoltre, che tali animali, indeboliti nel loro organismo da manipolazioni genetiche, sono maggiormente soggetti a contrarre malattie e quindi a trasmetterle, e ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere divieti per tali manipolazioni. Preannuncia, quindi, il suo voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ([n. 383](#))

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*), relatore, presenta uno schema di osservazioni non ostative con rilievi,

sull'atto del Governo in titolo, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali, nell'ambito dell'esercizio della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici e gli animali da compagnia che saranno inclusi nel decreto da adottarsi entro 30 giorni (articolo 5), nonché la possibilità di detenere e commercializzare le scorte di animali esotici, già posseduti, fino al termine della loro vita naturale, evitando la loro riproduzione e il loro rilascio nell'ambiente (articoli 6 e 7).

Propone quindi di rilevare taluni aspetti di coerenza interna del testo e di coerenza di alcune disposizioni sanzionatorie anche con il principio generale di delega di cui all'articolo 32, lettera d), della legge n. 234 del 2012, nonché altri aspetti sotto il profilo redazionale.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) rende noto che le Commissioni 12ª e 13ª hanno chiesto una proroga della scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare.

Esprime, quindi, la sua adesione allo schema di osservazioni presentato dal Relatore, rilevando tuttavia la necessità di integrarlo con taluni aspetti di più piena competenza della 14ª Commissione. In particolare, gli articoli 3 e 5, che prevedono di vietare l'importazione, detenzione o commercializzazione di animali selvatici o esotici che non saranno inclusi in un elenco che dovrà essere emanato entro 30 giorni, si porrebbero in diretto contrasto con le libertà di circolazione e di stabilimento, e con il regolamento (UE) 2016/429 che prevede determinati limiti e modalità per l'esercizio della libera circolazione degli animali da compagnia di cui all'allegato I del regolamento. Il divieto italiano, infatti, impedirebbe ai cittadini di altri Stati membri di circolare in Italia con i propri animali da compagnia e impedirebbe alle imprese di altri Stati membri di commercializzare in Italia tali animali o di stabilirsi nel territorio italiano ai fini dell'esercizio della propria attività che implica la detenzione di tali animali.

Per quanto riguarda l'invarianza finanziaria affermata dall'articolo 18 dello schema di decreto, il Senatore rileva come il predetto divieto porterà evidentemente a minori entrate dovute al venir meno di un intero settore commerciale e produttivo, che potrà forse essere sostituito da prodotti analoghi o succedanei solo in minima parte.

Peraltro, lo schema di decreto non prevede alcuna forma di ristoro per le imprese del settore degli animali da compagnia, a fronte del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione degli stessi, a differenza di quanto è stato previsto per le imprese di allevamento di visoni e di altri animali da pelliccia, soggette al divieto che avrà effetto a partire dal 1º luglio 2022.

Ritiene, infine, che il divieto di riproduzione previsto dalle norme transitorie dello schema di decreto, in assenza di alcun rischio per la salute umana o ambientale, costituisca un'ingiustificata negazione delle condizioni di benessere degli animali, che pure lo stesso schema di decreto dichiara di voler assicurare.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), con riferimento ai citati ristori per gli allevatori di visoni, precisa che, a sette giorni dalla scadenza del 30 giugno, le imprese interessate ancora non hanno ricevuto le risorse necessarie per compensare la chiusura degli allevamenti.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S) ringrazia per i contributi emersi dalla discussione e si riserva di svolgere su di essi ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2368) Deputato LONGO. - *Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo ed altri; Carè ed altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di sette disegni di legge di iniziativa parlamentare, finalizzato all'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, preposta a svolgere compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero.

La proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato, fornito dai cittadini italiani residenti all'estero, non solo dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione esistente tra la loro presenza e l'aumento dell'export di prodotti italiani verso le rispettive aree di residenza, ma anche perché essi stessi rappresentano i primi ambasciatori della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali. Peraltro, il loro numero è destinato a crescere, per effetto dei recenti fenomeni della nuova emigrazione.

Il disegno di legge, composto di 7 articoli, prevede all'articolo 1 l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

Viene previsto altresì che la Commissione stabilisca un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle regioni, delle amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei comitati degli italiani all'estero e delle principali associazioni degli italiani all'estero.

L'articolo 2 definisce i principali ambiti di attività della Commissione, riguardanti, fra gli altri, la valutazione della coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, la verifica del percorso d'integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti, indicando gli interventi per la tutela dei loro diritti e proponendo misure di orientamento e di accompagnamento, in Italia e all'estero. Il medesimo articolo annovera, inoltre, quali ulteriori attività della Commissione, lo studio delle questioni riguardanti le nuove generazioni di discendenti di cittadini italiani, la promozione integrata del sistema Italia, la ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e la promozione della diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizzando in particolare le espressioni storico-culturali delle comunità italiane.

Viene altresì previsto che la Commissione, sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, adotti atti di indirizzo per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, nonché per promuovere un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze, al fine di rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

La Commissione è chiamata altresì, sotto il profilo istituzionale e normativo, a promuovere l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo, il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero, al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento, e l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo. La Commissione è, inoltre, chiamata a promuovere l'adozione di iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, la predisposizione di indirizzi sull'assistenza nei riguardi dei cittadini italiani residenti all'estero, l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), una riforma dei patronati italiani all'estero e la sottoscrizione di accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria e per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri.

Di rilievo anche l'attività di promozione del dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli

Stati esteri allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché le iniziative volte a favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo, a realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri, oltre che l'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

Con riferimento alla composizione, l'articolo 3 prevede che la Commissione sia formata da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati pariteticamente dai Presidenti delle Camere su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.

Il testo disciplina, quindi, le modalità di convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione (articolo 4) e le sue procedure di funzionamento (articolo 5).

L'articolo 6 dispone che la Commissione elabori annualmente una relazione da presentare alle Camere sull'attività svolta e possa trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo quando lo ritenga. È altresì previsto per il CGIE l'obbligo di trasmettere annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.

L'articolo 7 stabilisce, infine, che per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo, concluso dall'Italia e dal Canada tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021, in materia di mobilità giovanile.

L'Accordo, destinato a sostituire un Memorandum d'intesa risalente al 2006, in materia di scambi giovanili (vacanze-lavoro), si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l'Italia e il Canada, puntando a migliorare le possibilità di scambio tra i cittadini dei due Paesi e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affaccino al mondo del lavoro. L'Accordo, in particolare, prevede due nuove categorie di partecipanti al programma di scambi, rispettivamente *Young Professionals*, ovvero titolari di un titolo di studio *post* universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospitante, e *International Co-op*, rivolto a studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospitante.

Composto da un breve preambolo e da nove articoli, l'Accordo illustra, all'articolo 1, le sue finalità e, all'articolo 2, individua le categorie di cittadini italiani e canadesi idonee a beneficiare delle disposizioni dell'Accordo, cittadini che intendano viaggiare nel Paese ospitante per ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie, o, se titolari di un titolo di studio post secondario, per acquisire un'esperienza di lavoro di sviluppo professionale sulla base di un contratto prestabilito, o ancora studenti iscritti in istituti di livello post secondario che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio inerente al proprio ambito di studi.

L'articolo 3 stabilisce quali i requisiti di idoneità, l'avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, nonché il disporre di risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese iniziali della permanenza e dell'acquisto del biglietto di ritorno, di un'assicurazione sanitaria e di una documentazione che attesti in base alla categoria di partecipazione, un contratto di lavoro temporaneo o l'iscrizione a un tirocinio per approfondire le proprie competenze professionali.

L'Accordo definisce, quindi, la durata di non più di 12 mesi della partecipazione per i cittadini idonei

(articolo 4) e le modalità per il rilascio dei documenti (articolo 5), stabilendo altresì che i beneficiari siano soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quello che riguarda gli standard occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro (articolo 6).

L'Accordo dispone inoltre che le misure in esso contenute siano applicate dalle Parti in conformità al diritto internazionale e, per l'Italia, all'appartenenza all'Unione europea (articolo 7), e stabilisce le modalità per la promozione e l'informazione delle procedure necessarie per presentare la richiesta di partecipazione (articolo 8).

Da ultimo, l'Accordo reca le disposizioni finali relative alla sua entrata in vigore, alla sua emendabilità ed estinzione, nonché alle modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative (articolo 9).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 1 stabilisce le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, mentre, l'articolo 2 prevede l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2632) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica del Trattato italo-francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, concluso a Roma il 26 novembre scorso, noto come "Trattato del Quirinale". Esso consta di un preambolo e di 12 articoli. La portata degli enunciati dei 12 articoli è assai ampia, come normalmente si riscontra negli accordi quadro: l'estensione concreta della cooperazione, che con il Trattato si vuole rafforzare, dipenderà dai singoli progetti e momenti di collaborazione.

Molti spunti sono contenuti nel preambolo, a partire dal riconoscimento del comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull'Unione europea. Proprio richiamando il comune impegno dei due Stati a favore dell'unità europea, anche per essere Italia e Francia tra i Paesi fondatori, si afferma l'indispensabilità dei progressi dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Italia e Francia ribadiscono altresì la loro volontà di rafforzare la difesa europea come elemento peculiare dell'apparato di deterrenza e difesa dell'Alleanza atlantica.

Oltre all'attenzione verso il Mediterraneo, incluse le questioni inerenti alla sua preservazione ecologica, Italia e Francia evidenziano come anche le problematiche dell'Arco alpino, particolarmente interessato dal riscaldamento climatico, implicino una stretta cooperazione dei due Paesi.

Riconoscendo infine l'opportunità di collocare in un'ottica di cittadinanza europea un progresso nella reciproca conoscenza delle rispettive società civili, in particolare tra i giovani, come anche l'importanza della cooperazione tra i rispettivi Parlamenti nell'ottica di un rafforzamento della diplomazia parlamentare, i due Stati contraenti dichiarano l'obiettivo di assicurare a tutti i livelli una cornice più stabile alle relazioni istituzionali bilaterali già esistenti, riconoscendo in particolare il ruolo centrale del Vertice intergovernativo annuale come fulcro della volontà di concertazione bilaterale in tutti i settori.

Passando all'esame degli articoli del Trattato, l'articolo 1 concerne la cooperazione franco-italiana in materia di affari esteri, mentre l'articolo 2 è dedicato alle questioni di sicurezza e difesa.

L'articolo 3 contiene le disposizioni in materia di affari europei. L'Italia e la Francia si impegnano in particolare per lo sviluppo dell'autonomia strategica europea e si consultano regolarmente a ogni livello onde formulare posizioni comuni prima dei principali appuntamenti europei (commi 1 e 2). In materia economica e fiscale, Italia e Francia rafforzeranno il coordinamento nei principali settori della politica economica, promuovendo altresì meccanismi di convergenza fiscale utili alla lotta contro ogni forma di concorrenza aggressiva, e al fine di formulare regole adatte alle sfide della digitalizzazione (comma 3). Nel campo sociale (comma 4) le Parti favoriranno la trasparenza del processo decisionale

europeo e la partecipazione dei cittadini ad esso, nell'ottica di una sempre maggiore democratizzazione delle istituzioni europee, cui contribuisce anche il dibattito intellettuale tra le rispettive società civili. Sul piano più prettamente istituzionale (comma 5), Italia e Francia, pur nel quadro previsto dai vigenti Trattati dell'Unione europea, favoriranno un più ampio ricorso al sistema della maggioranza qualificata per l'assunzione di decisioni nel Consiglio dell'Unione europea, superando almeno in alcune materie la gabbia dell'unanimità.

L'articolo 4 concerne le politiche migratorie, nonché i settori della giustizia e degli affari interni. L'articolo 5 riguarda la cooperazione economica, industriale e digitale. L'articolo 6 si occupa dello sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo. L'articolo 7 riguarda la cooperazione nel campo dello spazio. L'articolo 8 si occupa dell'istruzione, formazione, ricerca e innovazione. L'articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile. L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera.

Di particolare importanza è il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese, delineato nell'articolo 11, che dovrà dare concretezza alla nuova cooperazione tra Roma e Parigi: in particolare (comma 1) verrà organizzato un Vertice intergovernativo annuale nel quale si farà il punto sull'attuazione del Trattato del Quirinale e verranno esaminate le questioni prioritarie di reciproco interesse. Se possibile, ai margini di tale Vertice verranno anche tenute le riunioni di coordinamento e di concertazione di livello ministeriale previste nei precedenti articoli del Trattato. I Ministri competenti presenteranno un resoconto dei lavori. Verrà altresì redatto (comma 2) un programma di lavoro (allegato alla relazione illustrativa del provvedimento) volto a precisare gli obiettivi della cooperazione bilaterale tra Italia e Francia: il programma sarà periodicamente riesaminato e, ove necessario, adattato a nuovi obiettivi fissati d'intesa tra i due Paesi.

Il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 introduce una clausola finanziaria e specifica che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore. Al testo del Trattato è allegato il programma di lavoro italo-francese.

La Relatrice presenta, quindi, un conferente parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Interviene in discussione generale la senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), rilevando come, a suo avviso, la proposta di direttiva ponga obiettivi certamente nobili ma realisticamente irraggiungibili, considerando l'ingente quantitativo di risorse finanziarie necessarie per realizzare le profonde e strutturali ristrutturazioni degli edifici interessati dalla proposta di direttiva.

Propone, pertanto, di elaborare una risoluzione, in cui eccepire il rispetto del principio di proporzionalità nella mancata congruenza tra livello di ambizione degli obiettivi di efficientamento delle prestazioni energetiche degli edifici e la mancata individuazione delle modalità per assicurare le ingenti risorse finanziarie, private o pubbliche, necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi.

Rileva, infatti, come al punto 48 delle premesse della proposta di direttiva si sottolinea come gli edifici inefficienti sono spesso legati a situazioni di povertà energetica e di degrado sociale e come sia necessario non lasciare indietro le famiglie più vulnerabili nel percorso delle ristrutturazioni da realizzare, destinando loro incentivi finanziari e altre misure politiche. L'articolo 3, lettera c), della proposta di direttiva impone agli Stati una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste a sostegno degli obiettivi.

Ricorda, al riguardo, come le famiglie vulnerabili siano anche quelle maggiormente esposte

all'aumento dei prezzi dell'energia, in quanto spendono una quota maggiore del loro bilancio in prodotti energetici. In tale contesto, la ristrutturazione edilizia potrà rappresentare una riduzione delle bollette energetiche, alleviando il grado di povertà energetica e dovrebbe essere quindi colta anche come un'opportunità per migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili. Gli incentivi finanziari e altre misure politiche dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare.

Propone inoltre, di invitare le Istituzioni europee a valutare la misura, che come Paese possiamo vantare, del superbonus 110 per cento e del connesso strumento della cessione del credito, per approfondirne la validità e l'efficacia e per eventualmente integrare la direttiva in tal senso. La Commissione europea potrebbe svolgere una valutazione d'impatto della misura dal punto di vista ambientale, dell'emersione del lavoro nero, della maggiore disponibilità finanziaria dei soggetti beneficiari di efficientamento energetico nonché della circolazione illimitata dei crediti fiscali. Occorre che a livello europeo sia intrapresa un'azione coraggiosa per finanziare le ristrutturazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici, se non vogliamo che la proposta di direttiva resti un auspicio irraggiungibile.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda la molteplicità di bonus e incentivi già esistenti, con un quadro estremamente complesso che rischia di implodere. Rileva, inoltre, come tali misure in incentivazione non riescano mai a coprire più del 5 o 6 per cento del patrimonio immobiliare, da cui restano fuori soprattutto gli immobili dei piccoli paesi. Ritiene, pertanto, più opportuno agire sulle fonti di energia per gli immobili, anche perché oltre un certo limite diventa molto difficile ridurre i consumi energetici edilizi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087

La Commissione,

esaminato il testo unificato relativo ai due disegni di legge in esame, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato il 24 marzo 2022 dalla 10ª Commissione permanente; ricordato il parere già espresso dalla 14ª Commissione il 6 luglio 2021, sui due disegni di legge, e il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento ivi richiamato; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 4 del testo unificato, in linea con il decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, prevede l'accesso alla professione di guida turistica da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, distinguendo tra il caso di esercizio in regime di libera prestazione di servizi, di natura temporanea e occasionale, e il caso di esercizio in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative. Ai fini del secondo caso, ovvero dell'esercizio in maniera stabile da parte di cittadini di un altro Stato membro, l'articolo 4 rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni, per definire le modalità di svolgimento della formazione integrativa;

- l'articolo 5 istituisce l'Elenco nazionale delle guide turistiche, suddiviso nelle sezioni relative: a chi ha superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, e a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato terzo non membro dell'UE e ha sostenuto la prevista prova attitudinale;

- in base all'articolo 6, l'esame di idoneità, previsto a cadenza annuale, è accessibile da parte di cittadini di qualunque Stato europeo ed extra europeo, con il requisito del possesso del diploma di laurea triennale, in una delle classi di laurea individuate con decreto ministeriale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento agli articoli 2 e 3, che sembrano consentire l'esercizio della professione di guida turistica

alle sole persone che abbiano acquisito il titolo mediante superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di indicare anche l'acquisto del titolo di guida turistica mediante le procedure di riconoscimento previste dall'articolo 4; similmente, l'accesso ai corsi di specializzazioni organizzati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 7, andrebbero previsti non solo per le guide turistiche di cui all'articolo 3, ma per le guide che hanno ottenuto il titolo mediante il riconoscimento di cui all'articolo 4.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo; rilevato che in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali; considerato che lo schema di decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale della parte IV "Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti" del regolamento (UE) 2016/429, nonché le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca dati nazionale relativa agli stabilimenti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e le sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse; considerato, al riguardo, che l'articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, consente agli Stati membri di prevedere, nei propri territori, misure supplementari o più rigorose, per quanto riguarda la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e dei registri; considerato, inoltre, che, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento (UE) 2017/625; formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- 1) in riferimento all'articolo 5, che prevede che gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonché gli operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento e i trasportatori, prima di iniziare la propria attività, provvedano, a loro spese, a registrare nella banca dati nazionale i relativi stabilimenti e attività, si valuti l'opportunità di un chiarimento circa il periodo transitorio relativo alla registrazione degli stabilimenti e attività, in quanto, per le registrazioni successive all'entrata in vigore del decreto in esame, il comma 1 dell'articolo 5 rinvia all'articolo 23, che al comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo, continuino ad applicarsi le modalità vigenti, ma solo con riferimento all'identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e non anche degli stabilimenti e relative attività;
- 2) si valuti, inoltre, l'opportunità di un analogo chiarimento, in riferimento all'obbligo di riconoscimento previsto dall'articolo 6;
- 3) in riferimento all'articolo 5, comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire la portata del riferimento al termine "abitazioni", nelle quali sono detenuti animali da compagnia esclusi dall'obbligo di registrazione, in considerazione della molteplicità di tipi di immobili in cui i proprietari possono detenere tali animali;
- 4) in riferimento all'articolo 16, che dispone l'obbligo per il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia di provvede all'identificazione di quest'ultimo, ai fini della sua registrazione nell'apposita

sezione della banca dati nazionale, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto ministeriale, si valuti l'opportunità di chiarirne il coordinamento con la disciplina sulla registrazione di cui al precedente articolo 5;

5) in riferimento agli articoli da 17 a 20, che stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme di cui al decreto, si evidenzia che per alcune delle sanzioni previste è posto un limite minimo di 100 euro, mentre il principio generale di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 prevede importi non inferiori a 150 euro e non superiori a 150.000 euro. Si valuti, pertanto, se le deroghe previste, rispetto al suddetto valore minimo generale, trovino un fondamento, diretto o indiretto, in norme sanzionatorie già vigenti e oggetto di abrogazione da parte del successivo articolo 22;

6) si segnala, infine, la necessità di rivedere la numerazione dei commi dell'articolo 24.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, rilevato che, in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), e nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali;

considerato che lo schema di decreto provvede a ridefinire il quadro normativo nazionale, che aveva replicato la frammentata normativa europea con una serie di atti di attuazione di direttive europee e di ulteriore adeguamento, risultando in un quadro non sistematico, prevedendo l'abrogazione espressa di disposizioni contenute in 23 atti normativi interni e l'introduzione delle sole disposizioni ritenute necessarie per consentire l'applicazione delle norme europee, direttamente applicabili nell'ordinamento interno, dettate dal regolamento (UE) 2016/429 e dai regolamenti esecutivi o delegati, modificando opportunamente l'organizzazione del sistema veterinario italiano e individuando, per ogni adempimento o obbligo previsto dal regolamento, le autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, e le procedure e strumenti utilizzabili a tali fini in ambito nazionale;

considerato, inoltre, che, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento (UE) 2017/625, per l'individuazione delle autorità competenti a porre in atto le misure di prevenzione e controllo delle malattie;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 23, che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme sulle misure di controllo delle malattie animali trasmissibili, si osserva che i limiti minimi e massimi della sanzione di cui al comma 12, pari, rispettivamente, a 15 euro ed a 150 euro per ogni animale non abbattuto, dovrebbero essere valutati alla luce del principio generale di delega, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro;

in riferimento all'articolo 27, comma 4, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni, stabilite dal regolamento, relative alla produzione e alla distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale, si invita a precisare che l'articolo 169, paragrafo 1, ivi richiamato, si riferisce al regolamento (UE) 2016/429;

infine, sotto il profilo redazionale, si invita a valutare le seguenti modifiche: riguardo al decreto

previsto dall'articolo 10, comma 2, dello schema, sarebbe opportuno far riferimento al "Ministro della salute", anziché al "Ministero della salute"; nell'intestazione dell'allegato 3, occorrerebbe richiamare il comma 5 dell'articolo 6, anziché il comma 6; nell'intestazione dell'allegato 4, occorrerebbe richiamare il comma 4 dell'articolo 11, anziché il comma 5.

1.4.2.2.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 315 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022

315ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2368) Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo ed altri; Carè ed altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo.

Ricorda che la proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato fornito dai cittadini italiani residenti all'estero, il cui numero è destinato a crescere per effetto dei fenomeni della nuova emigrazione, sia dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione tra la loro presenza e l'aumento dell'*export* di prodotti italiani, sia dal punto di vista della diffusione della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali.

Ricorda, inoltre, che la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, avrebbe compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca. Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV), nel preannunciare il suo voto a favore, auspica che la Commissione svolga il suo ruolo in maniera effettivamente attiva e propositiva per la tutela dei connazionali all'estero, dando quindi significato politico alla sua istituzione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca una delega legislativa avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

Ricorda che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi dell'Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Il Relatore rileva, quindi, che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui, per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Esso si compone di 92 articoli, di cui 33 aggiunti durante l'esame presso la Camera dei deputati, suddivisi in due titoli, di cui il primo composto di tre capi e il secondo di cinque capi.

Nel titolo I, il capo I, in materia di energia, interviene sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, nonché per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, tra cui norme per i rigassificatori e per la semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee. Nel decreto in esame sono, inoltre, trasferiti i contenuti del decreto-legge n. 80 del 2022, volto a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il terzo trimestre 2022. Si prevedono anche disposizioni di proroga del Superbonus e di modifica alla disciplina sulla cessione del credito. Le agevolazioni alle imprese per l'acquisto di elettricità e gas sono subordinate al rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Il capo II dispone misure a sostegno della liquidità delle imprese, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato. In particolare, previa approvazione della Commissione europea, si autorizza SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per i finanziamenti in favore delle imprese, al fine di sopperire alle loro esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE e dalla comunità internazionale alla Russia e alla Bielorussia, e dalle eventuali misure ritorsive. Vi rientra, per esempio, il sostegno alle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi.

Il capo III stabilisce misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli

investimenti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Figurano misure come il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali per le imprese, o crediti d'imposta per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche, o il rifinanziamento del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) e l'istituzione del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri. Sono previste, inoltre, misure nel settore degli appalti pubblici, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Riguardo alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, si ricorda che il 24 marzo 2022 è stato pubblicato il nuovo "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (GUUE 2022/C 131 I/01). Esso è valido fino al 31 dicembre 2022 e prevede che gli aiuti alle imprese colpite dalla crisi non possono superare i 400 mila euro per impresa. Il nuovo Quadro temporaneo è cumulabile con quello relativo alla pandemia da Covid, scaduto il 30 giugno, ed è volto a consentire di fornire aiuti e liquidità a tutte le imprese colpite direttamente o indirettamente dalla crisi ucraina, in particolare quelle ad alta intensità energetica, affinché possano compensare parzialmente l'aumento dei costi dell'energia dovuto allo *shock* dei prezzi verificatosi dopo l'invasione russa.

Tale nuovo Quadro temporaneo è evocato dall'articolo 16, relativo all'estensione della garanzia dello Stato ai finanziamenti individuali fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, il punto 3) di tale articolo aggiunge come vincolo anche "i pertinenti regolamenti *de minimis*", circostanza che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi sull'effettivo regime applicabile.

Non sembra, invece, problematico il riferimento al regime *de minimis*, richiamato dall'articolo 2, relativamente agli aumenti dei crediti di imposta dal 20 al 25 per cento e dal 12 al 15 per cento, ove evidentemente si vuole andare oltre i limiti della scadenza del 30 giugno del Quadro temporaneo relativo alla pandemia da Covid e oltre i limiti di applicabilità del Quadro temporaneo relativo alla crisi ucraina, né sembra problematico il riferimento contenuto nell'articolo 25-*bis*, relativo al buono di 10.000 euro a impresa che partecipa a fiere internazionali, poiché tale cifra è notevolmente inferiore alla soglia *de minimis*.

Nel titolo II del decreto-legge, relativo a misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie, il capo I detta misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport, tra cui un'indennità *una tantum* per lavoratori dipendenti (200 euro per luglio) e per i lavoratori autonomi, nonché la ricontrattualizzazione dei cosiddetti navigator per giugno e luglio, prorogabile per un periodo massimo di tre mesi, e la previsione dell'installazione, presso i piccoli comuni, di uno sportello unico digitale per l'accesso dei cittadini ai servizi della PA.

Il capo II dispone misure finanziarie in favore degli enti territoriali, tra cui l'istituzione di un Fondo volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni più grandi e lo stanziamento 200 milioni di euro, a valere sul FSC, a favore del progetto Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati, previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, oltre ad altre norme di sostegno ai bilanci degli enti locali.

Il capo III reca disposizioni in relazione alla crisi ucraina, tra cui il rafforzamento delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, nonché l'immatricolazione nei registri italiani dei natanti congelati in ragione della crisi bellica ucraina.

Il capo IV detta disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, tra cui disposizioni in materia di digitalizzazione della PA, nonché la possibilità per la Ragioneria generale di avvalersi della società Eutalia s.r.l. per il rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo, in relazione alla realizzazione del PNRR. Con l'articolo 50, inoltre, si provvede al recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177, in materia di strumenti finanziari e antiriciclaggio, al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2021/0274 per mancato recepimento, evitando così il ricorso alla Corte di giustizia.

Infine, il capo V stabilisce le disposizioni transitorie, quelle finali e di copertura finanziaria.

Il Presidente relatore presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, ritenendo che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) stigmatizza la presenza nel testo della norma che consentirebbe l'attivazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti a Roma.

Ricorda, al riguardo, che il piano della Regione Lazio approvato nel 2020 non prevede questo tipo di impianti e quindi la scelta compiuta con l'odierno provvedimento denota arretratezza rispetto all'impostazione *green* sinora largamente accettata e condivisa.

Ci sono altresì arretramenti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, relativamente alla cui difesa, per la sua vocazione orientata alla crescita e allo sviluppo, avrebbe preferito un approccio più assertivo da parte del Movimento 5 Stelle.

Evidenzia infine come l'aumento dell'inflazione e il caro energia produrranno una inevitabile significativa incisione nel potere di acquisto dei cittadini, senza che siano stati predisposti adeguati strumenti di tutela dei redditi.

Preannuncia, quindi, il suo voto contrario sul provvedimento in esame.

La senatrice [BOTTO](#) (*Misto*) si sofferma sull'articolo 37-*bis* del provvedimento in esame, sulle misure per gli alloggi in locazione nella città di Venezia e sui limiti massimi e sui presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.

Evidenzia la sua insoddisfazione rispetto a tale norma, che auspica quindi non venga estesa ad altri comuni, come pure sollecitato da alcuni, in quanto non verrebbero in tal modo tutelati i piccoli proprietari. La norma inoltre non aiuterebbe a risolvere il problema degli affitti nelle grandi città, come anche quello degli affitti degli immobili destinati al commercio.

Nel rimarcare, infine, come le risposte fornite dal decreto in esame per contrastare la crisi dell'energia siano deboli e insufficienti, preannuncia il suo voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari (n. COM(2022) 197 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativa allo spazio europeo dei dati sanitari, ricordando che essa è accompagnata dalla comunicazione dal titolo "Uno spazio europeo dei dati sanitari: sfruttare il potenziale dei dati sanitari per le persone, i pazienti e l'innovazione" (COM(2022) 196). Lo spazio europeo dei dati sanitari - parte integrante della transizione digitale e della strategia europea in materia di dati - sarà il primo spazio comune di dati dell'Unione europea.

Definito dalla Commissione come un ecosistema specifico per l'ambito sanitario con regole, norme e pratiche comuni, infrastrutture e un quadro di governance, le sue finalità sono le seguenti: garantire l'accesso delle persone ai propri dati sanitari elettronici e un maggiore controllo di tali dati, sia a livello nazionale che transfrontaliero, e assicurare un autentico mercato unico per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, i dispositivi medici pertinenti e i sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio ("uso primario dei dati"); permettere all'Unione europea di sfruttare appieno il potenziale offerto dallo scambio, dall'utilizzo e dal riutilizzo sicuri dei dati sanitari, fornendo un sistema coerente, affidabile ed efficiente per la ricerca, l'innovazione, l'elaborazione di politiche e attività normative in ambito sanitario ("uso secondario dei dati").

Lo spazio europeo dei dati sanitari viene ritenuto dalla Commissione una componente fondamentale di una forte Unione europea della salute. La pandemia di Covid-19 ha messo in luce ancora di più l'importanza dei dati sanitari elettronici per lo sviluppo di una strategia in risposta alle emergenze sanitarie. Ha altresì evidenziato l'assoluta necessità di garantire un accesso tempestivo ai dati sanitari

elettronici personali non solo per la preparazione e la risposta alle minacce sanitarie e per finalità di cura, ma anche per la ricerca, l'innovazione, la sicurezza dei pazienti, finalità normative, la definizione delle politiche, finalità statistiche o relative alla medicina personalizzata.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza primaria della Commissione, si osserva che le basi giuridiche della proposta sono gli articoli 16 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 114 TFUE è volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, con il riferimento a misure per il ravvicinamento delle norme nazionali. La seconda base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 16 TFUE, il quale stabilisce che "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". Poiché l'uso di dati sanitari elettronici comporta il trattamento di dati personali sensibili, alcuni elementi della proposta di regolamento ricadono nell'ambito di applicazione della legislazione UE in materia di protezione dei dati.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, nell'ambito della valutazione degli aspetti digitali della direttiva 2011/24/UE, sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, si sono riesaminati l'attuale situazione, le differenze e gli ostacoli all'accesso ai dati sanitari elettronici e al loro utilizzo e si è rilevato come l'azione dei soli Stati membri non sia sufficiente e possa invece ostacolare il rapido sviluppo e la diffusione di prodotti e servizi di sanità digitale, inclusi quelli basati sull'intelligenza artificiale. Inoltre, dallo studio sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati nel settore sanitario emerge, secondo la Commissione europea, che: il suddetto regolamento fornisce ampi diritti relativi all'accesso delle persone fisiche ai loro dati, compresi i dati sanitari, e alla trasmissione degli stessi; l'attuazione pratica di tali diritti è tuttavia ostacolata dalla limitata interoperabilità nel settore dell'assistenza sanitaria, che finora è stata affrontata principalmente attraverso strumenti giuridici non vincolanti. La Commissione europea conclude quindi che attualmente lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici è ancora molto limitato, situazione in parte spiegata dalla significativa eterogeneità delle norme applicate ai dati sanitari elettronici nei differenti Stati membri, e che pertanto è necessaria un'azione a livello di UE, nel contenuto e nella forma indicati, per promuovere il flusso transfrontaliero dei dati sanitari elettronici e favorire un autentico mercato interno dei dati sanitari elettronici e dei prodotti e servizi di sanità digitale. La valutazione d'impatto individua inoltre il valore aggiunto dell'intervento in una riduzione dei costi del flusso di dati sanitari in tutta l'UE, nonché in un'efficienza e in un coordinamento maggiori nell'uso primario e secondario dei dati sanitari elettronici.

La proposta appare, altresì, conforme al principio di proporzionalità, limitandosi a stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa complessivamente positiva. Riguardo ai profili finanziari, la relazione osserva che la nuova disciplina in esame imporrà un adeguamento dei sistemi informativi nazionali agli standard prescelti dalla stessa, in particolare di quelli relativi alla conservazione e trasmissione dei dati. La competenza per tale adeguamento è a carico dello Stato e non degli enti territoriali, dal momento che l'intervento concerne la comunicazione transfrontaliera e non la raccolta dei dati. I costi di tale adeguamento saranno sostenuti in parte mediante risorse finanziarie dell'Unione e in parte mediante interventi finanziari a carico dello Stato. Questi ultimi possono rientrare anche nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Infine, la proposta è all'esame di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora espresso criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8ª Commissione su testo e su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame sul testo.

Esame sugli emendamenti. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni,

in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, presenta uno schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda anzitutto che la proposta si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione. È anche richiamata la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe, nonché la necessità di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni su alcuni emendamenti, segnalando alcuni aspetti di coerenza con la normativa europea e in particolare con la normativa sugli aiuti di Stato, nonché con la necessità del rispetto dei termini temporali previsti per l'attuazione del PNRR. Sui restanti emendamenti propone di esprimere parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2631

Il [PRESIDENTE](#), su richiesta del relatore Marcucci, ricorda che in sede di Commissione di merito si è deciso di svolgere un ciclo di audizioni e invita i senatori a far pervenire le eventuali richieste.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2368

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo; considerato che la proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato fornito dai cittadini italiani residenti all'estero, il cui numero è destinato a crescere per effetto dei fenomeni della nuova emigrazione, sia dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione tra la loro presenza e l'aumento dell'export di prodotti italiani, sia dal punto di vista della diffusione della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali; rilevato che il disegno di legge prevede l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca; valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2434

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, considerato che il provvedimento reca una delega legislativa che ha ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni; ricordato che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi dell'Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori; rilevato che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui, per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea; valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2668

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina; considerato che il titolo I contiene: misure in materia di energia, intervenendo sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, nonché per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti; misure a sostegno della liquidità delle imprese; e misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti; rilevato che le misure di agevolazione alle imprese sono subordinate al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tra cui il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GUUE 2022/C 131 I/01); segnalato, al riguardo, che l'articolo 16 del decreto-legge, relativo all'estensione della garanzia dello Stato ai finanziamenti individuali fino al 31 dicembre 2022, prevede il rispetto del nuovo Quadro temporaneo relativo alla crisi ucraina, aggiungendo, tuttavia, al punto 3) di tale articolo, anche il vincolo dei "pertinenti regolamenti *de minimis*", circostanza che non esclude, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione della più favorevole disciplina del Quadro temporaneo; considerato che il titolo II del decreto-legge contiene: misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport; misure finanziarie in favore degli enti territoriali, tra cui l'istituzione di un Fondo volto a rafforzare gli interventi del PNRR; disposizioni in relazione alla crisi ucraina; e disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, tra cui norme di recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177, in materia di strumenti finanziari e antiriciclaggio, al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2021/0274 per mancato recepimento, evitando così il ricorso alla Corte di giustizia; valutato che le disposizioni del decreto-legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;
ricordato che la proposta si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione. È anche richiamata la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe, nonché la necessità di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, parere non ostativo, con osservazioni, sui seguenti emendamenti:

- 3.0.5, sull'istituzione di una Zona Economica Speciale dello Stretto, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 4.3, sull'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei lavoratori marittimi, in coerenza con l'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/399, sul codice frontiere Schengen;
- 4.0.1, sulla continuità territoriale marittima passeggeri e merci da e per la Sardegna, in conformità con il regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo al cabotaggio marittimo;
- 6.8, 6.9, 6.10, che istituiscono un contributo per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, in materia di conseguimento di patenti di guida nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE;
- 7.114, in materia di deroghe alle regole in materia di trasporti su strada in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/2006;
- 7.122, in materia di uso di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia di sistemi di controllo delle emissioni, vietato dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007;
- 7.0.2, che assegna un contributo di 20.000 euro per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, nei limiti previsti dalla legislazione in tema di aiuti *de minimis*;
- 7.0.16, che prevede un credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- 8.31, 8.32, 8.33 e 8.34, relativo a agevolazioni riservate alle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, che prevede un credito di imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- x1.1 del Governo, che, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal PNRR, prevede l'accelerazione dei giudizi amministrativi, anche obbligando il giudice a motivare sulla compatibilità della eventuale misura cautelare concessa con i termini previsti dal Piano;

e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

